



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3342 del 2021, proposto da

Grimaldi Euromed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, Andrea Neri, Maria Bazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Sciaudone in Roma, via Pinciana 25;

contro

Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassani, Luigi Arturo Bianchi, Maria Pia Larne', Lorenzo Picciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Grassani in Roma, piazza dei Caprettari n.70;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Carnevale, Corinna Fedeli, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Bando di indizione della “Procedura per l'affidamento in concessione del Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Genova e Porto Torres e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima” (“Bando”) CIG 86484162A8 – CUP D39J21000300001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 25 del 3-3-2021 e di tutti i suoi allegati;
- del Disciplinare di Gara Telematica, costituente parte integrante e sostanziale del Bando, e in particolare: (i) dell'articolo 4 che individua l’“Oggetto della Concessione e il luogo di esecuzione”; (ii) dell'articolo 8 che disciplina i “Soggetti ammessi a partecipare”; (iii) dell'articolo 21 recante il “Termine per la presentazione dell'offerta”; e (iv) dell'articolo 23 rubricato “Clausola sociale”;
- del Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare, ed in particolare dei punti 3.4. recante il tempo massimo di percorrenza e 3.5 recante il Programma di esercizio;
- dello Schema di contratto allegato al Disciplinare, ed in particolare dell'art. 16 in materia di Penali;
- della Determina a contrarre del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 25.02.2021 e della Determina di avvio del procedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 50/2021 (non conosciuta);

- nonché di ogni atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A.; Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.; del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'unico motivo astrattamente ostativo alla partecipazione alla procedura, che giustifica la immediata impugnabilità del bando, è ravvisabile nella dedotta incongruità del termine previsto per la presentazione delle offerte;

rilevato che il bando impugnato ha ad oggetto l'indizione di una procedura aperta ai sensi "dell'art. 60 ed artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016";

considerato - in disparte la mancata allegazione di elementi atti a dimostrare la concreta impossibilità di formulare un'offerta nel termine di 58 giorni dalla pubblicazione del bando - che tale termine:

-risulta conforme alla "riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza" prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per tutte le procedure di affidamento "disciplinate dal

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” avviate, tra l’altro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e “fino alla data del 31 dicembre 2021”;

-l’esclusione delle concessioni dal campo applicativo del citato art. 8 non risulta conforme né all’interpretazione letterale della norma (rubricata “altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”), che si riferisce in generale a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, né alla finalità perseguita dal legislatore, che, come ben evidenziato nella premessa del decreto legge, fonda l’intervento normativo sulla <<straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici...>>;

attesa la novità della questione trattata le spese di fase sono integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 giugno 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L’ESTENSORE
Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO